

TAR Torino, Sezione II - Sentenza 31/12/2008 n. 3519  
d.lgs 163/06 Articoli 153 - Codici 153.1

La dichiarazione di pubblico interesse assume, nel quadro della complessa procedura in cui si articola il project financing, una veste pregiudiziale, essendo strumentale al passaggio ad una fase ulteriore e successiva (cfr. C.d.S., sez. V, 10 novembre 2005 n. 6287). Ne deriva l'infondatezza della tesi prospettata dalla ricorrente secondo la quale la dichiarazione di pubblico interesse adottata dalla Giunta del comune di Costigliole d'Asti, con la deliberazione n. 159 del 06.12.2004, ha natura di accordo sostitutivo del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 1990 n. 241. In particolare, nella procedura in esame, che - come già ricordato - ha carattere unitario, il provvedimento finale è costituito dall'aggiudicazione dell'opera al soggetto vincitore, che assumerà la veste di concessionario; tuttavia, il contenuto dell'aggiudicazione non è determinato dalla dichiarazione di pubblico interesse, ma dipende dallo svolgimento delle fasi della procedura successive alla dichiarazione medesima, la cui funzione precipua consiste nella valutazione della fattibilità e dell'utilità, in termini di interesse pubblico, di una proposta, consentendo, in caso di esito positivo, il passaggio alle ulteriori fasi della procedura. Del resto, tale dichiarazione non determina neppure il contenuto del bando relativo alla gara finalizzata all'individuazione di coloro che dovranno negoziare, insieme al proponente, l'aggiudicazione della concessione, come adombrato dalla società ricorrente.